

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 62/2023

PAGINA

1/7

OGGETTO

ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

AGGIORNAMENTO

11 OTTOBRE 2023

RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 2 DL 15.4.2002 N. 63; ART. 17 D.P.R. 7.12.2001 N. 435; ART. 1 E SEGG. D.P.R. 29.9.1973 N. 600; ART. 1 L. 23.3.1977 N. 97; ART. 30 D.LGS. 15.12.1997 N. 446; D.LGS 9.7.1997 N. 241; ART. 13 D.LGS. 18.12.1997 N. 472; L. 2.8.1990 N. 233; L. 23.12.1996 N. 662; LEGGE 20.05.1997; L. 8.8.1995 n. 335; L. 28.12.2015, n. 208; Circ. INPS del 31.01.2017 n. 22; Circ. INPS 19.07.2017 n. 115, Circ. INPS 6.02.2019 n. 19, Circ. INPS 13.02.2019 n. 25; D.L. 14.8. 2020, n. 104 conv. Con mod. in L. 13.10. 2020, n. 126; DPCM del 27.6.2020 n. 162; Circ. INPS 3.02.2020, n.12; Circ. INPS 17.02.2020 n.28; - Circolare INPS del 9.02.2021 n.17; - Circolare INPS del 5.02.2021 n.12. – Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022); - Circolare INPS 8.02.2022, n.22; - Circolare INPS 11.02.2022, n. 25; - Circolare INPS 09.06.2022, n.66; -Circolare INPS 12.09.2022, n.100; - Circolare INPS 28.10.2022, n.124; Circolare INPS N. 12 del 01-02-2023; circolare INPS 10 febbraio 2023, n. 19

ALLEGATI

ALLEGATO 1-RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
ACCERTAMENTO
ACC DPR 322 ACCONTI

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
000
101

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N.64/2022 – ACCONTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
CIRCOLARE N.42/2023 – DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2022 (MOD.REDDITI 2023 – PERSONE FISICHE)

REFERENTE STUDIO

Dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

Entro il prossimo il 30 novembre, deve essere effettuato il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2023 relativo ai contributi previdenziali determinati in misura percentuale sul reddito eccedente il minimale.

Si riepilogano le modalità di calcolo e i termini di versamento dei suddetti acconti.

SOGGETTI OBBLIGATI

Gli artigiani e i titolari di un'impresa commerciale, i soci di società di persone o di s.r.l. trasparenti artigiane o commerciali, nonché i soci di s.r.l. artigiane o che svolgono attività commerciale e che prestano la propria attività prevalentemente all'interno della società, sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali propri e dei loro collaboratori.

Il socio lavoratore di srl artigiana o commerciale che svolge anche le funzioni di amministratore della stessa, è tenuto all'iscrizione alla Gestione IVS in qualità di socio lavoratore (al ricorrere della prevalenza e dell'abitudine dell'attività), nonché alla Gestione separata INPS per il reddito derivante dall'attività di amministratore, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza 26.1.2012, n. 15.

In merito l'INPS, nella Circolare 14.5.2013, n. 78, ha precisato che per un soggetto esercente due attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l'altra iscrivibile alla Gestione IVS, l'obbligo di contribuzione a tale gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitudine dell'apporto conferito e della personalità della prestazione lavorativa, "da valutarsi in base al tipo di attività ed all'impegno che essa richiede", non assumendo rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Sono inoltre tenuti al versamento dei contributi previdenziali i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335.

Se i redditi superano il minimale fissato annualmente, gli iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti, oltre ai contributi sul minimale, sono tenuti al versamento di ulteriori contributi sulla quota eccedente secondo le aliquote di seguito indicate.

La Gestione Separata, a differenza di quanto avviene nelle Gestioni Artigiani e Commercianti, prevede che il lavoratore iscritto versi i contributi previdenziali in base al reddito effettivamente percepito nell'anno di imposta di riferimento, in quanto per questo tipo di Cassa non è prevista una base imponibile prefissata, ovvero, un reddito minimale dal quale partire per versare obbligatoriamente i contributi.

Tuttavia, il reddito minimale viene comunque assunto nella Gestione Separata come valore di riferimento per la determinazione e il riconoscimento dei mesi di copertura contributiva. L'Inps comunica ogni anno l'ammontare di contributi minimi da versare per aver accreditato l'intero anno di contributi ai fini dell'accesso alla pensione. Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto, vi sarà una diminuzione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Sono esonerati dal versamento i soggetti che non hanno ancora ricevuto comunicazione dell'avvenuta iscrizione con conseguente attribuzione del "codice azienda".

MODALITÀ DI CALCOLO DEI VERSAMENTI IVS

La base imponibile di riferimento per la determinazione dell'acconto contributivo dovuto per il 2023 è rappresentata dalla totalità dei redditi d'impresa dichiarati per l'anno 2022 ai fini IRPEF, (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza). Per i soci delle s.r.l. iscritti alla gestione esercenti attività commerciali o alla gestione degli artigiani la base imponibile è costituita, altresì, dalla parte del reddito d'impresa

della s.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ancorché non distribuiti ai soci; a tale reddito va eventualmente aggiunto l'ulteriore reddito d'impresa.

Per l'anno 2023, con riferimento alle categorie Artigiani ed esercenti attività commerciali:

- Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 52.190,00 (reddito minimale);
- Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 86.983,00 (reddito imponibile massimo).

Il minimale ed il massimale devono essere rapportati ai mesi effettivi di esercizio in caso di attività che non copre l'intero anno, sia per la gestione degli artigiani che per quella dei commercianti.

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote, come previsto dalla Circolare INPS del 10 febbraio 2023 n.19:

- Per la gestione artigiani:
 - 24,00 % sul reddito minimale fino a € 52.190,00;
 - 25,00% per i redditi superiori ad € 52.190,00 fino al massimale di € 86.983,00;
 - 23,25% sui redditi di € 52.190,00 dei collaboratori età inferiore a 21 anni;
 - 24,25% sui redditi compresi tra € 52.190,00 ed € 86.983,00 dei collaboratori età inferiore a 21 anni.
- Per la gestione commercianti:
 - 24,48% sul reddito minimale fino a € 52.190,00;
 - 25,48% per i redditi superiori ad € 52.190,00 fino al massimale di € 86.983,00;
 - 23,73% sui redditi fino a € 52.190,00 dei collaboratori età inferiore a 21 anni;
 - 24,28% sui redditi compresi tra € 52.190,00 ed € 86.983,00 dei collaboratori età inferiore a 21 anni.

Per l'anno 2023, con riferimento alle categorie iscritte in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,:

- Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 17.504,00 (reddito minimale);
- Il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 113.520,00 (reddito imponibile massimo).

Per la determinazione dei contributi dovuti devono essere applicate le seguenti aliquote, come previsto dalla Circolare INPS del 1 febbraio 2023 n.12:

- Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata:
 - il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 113.520,00 (reddito imponibile massimo);
 - le aliquote da applicare sul reddito professionale sono:
 - 24% per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità);
 - 26,23% per i professionisti privi di altra tutela previdenziale obbligatoria;
 - 33,72 per i non titolari di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL. Tale aliquota va applicata, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, **a tutti gli iscritti**

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 62/2023

PAGINA

4/7

alla Gestione separata diversi dai liberi professionisti e per i quali l'obbligo contributivo è in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).

- 35,03% per i non titolari di Partita IVA. Si fa presente che dal 1° gennaio 2022, a norma dell'art. 1, comma 223 della Legge n.234/2021, che integra e modifica l'art. 15 con l'introduzione del nuovo articolo 15-quinquies al D. Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, così come recepito con circolare INPS n. 115 del 19 luglio 2017, l'aliquota contributiva è incrementata di 1,31 punti, in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51 passando al **35,03**, da applicarsi alla base imponibile così come determinata in base al seguente prospetto.

RIGO MOD REDDITI PF 2023	SOGGETTO ISCRITTO ALL'IVS	SOGGETTO TENUTO AL VERSAMENTO
RF 101	Titolare	Titolare
RG 36		
80% (LM6-LM9) contribuenti minimi		
80% (LM34-LM37) contribuenti forfetari		
RH 14	Socio di società di persone	Socio
	Socio di S.r.l.	
	Collaboratore di impresa familiare	Titolare impresa familiare
RE 25	Titolare	Titolare

Per i soggetti che applicano:

- il regime dei nuovi minimi, va fatto riferimento al reddito esposto a rigo LM6 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM9). In merito si rammenta che nella Circolare 7.6.2013, n. 88, l'INPS ha specificato che "il reddito da assoggettare ad imposizione contributiva previdenziale, deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente dovrà indicare nel rigo LM7". La base imponibile IVS da utilizzare per il calcolo dei contributi è quindi data dal reddito di rigo LM6 abbattuto dalle perdite pregresse di rigo LM9;
- il regime dei forfetari, va fatto riferimento al reddito esposto nel rigo LM34 eventualmente ridotto delle perdite pregresse (LM37). Si ricorda che a seguito delle modifiche apportate dalla Legge 28.12.2015, n. 208 cd. Legge Finanziaria 2016, dall'1.1.2016 il regime contributivo agevolato applicabile dai contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa consiste nella riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione IVS "ordinariamente" determinati. Dal 2016, quindi, detti soggetti sono tenuti a versare i contributi sia sul reddito minimale che sul reddito forfetario eccedente il minimale applicando le aliquote previste e riducendo l'importo così ottenuto del 35%.

Pertanto l'acconto va "ordinariamente" determinato e successivamente ridotto del 35%.

Si rammenta che la base imponibile contributiva va assunta al lordo dell'ACE (risultante a campo 15 di rigo RS37). In particolare, i soci di società di persone devono sommare al reddito d'impresa attribuito nel quadro RH la quota di ACE di loro spettanza "utilizzata" dalla società.

MODALITA' DI VERSAMENTO DELL'ACCONTO IVS

Il secondo acconto solitamente deve essere versato entro il 30 novembre 2023.

Per il versamento dell'acconto, i contribuenti devono utilizzare la delega di pagamento Modello F24, fermo restando per i titolari di partita IVA l'obbligo di utilizzare esclusivamente il canale telematico.

I versamenti a titolo di acconto devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi e quindi, per il corrente anno, entro il 30 novembre 2023. Si ricorda che il Modello F24 deve essere presentato anche quando, per effetto delle compensazioni, il saldo finale è uguale a zero.

Infine va sottolineato l'obbligo, in presenza di crediti compensati orizzontalmente, di invio telematico del modello anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24		Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva		
F24 con compensazione a saldo zero	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole valide per i titolari di partita Iva		
F24 con compensazione e saldo a debito	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole valide per i privati		
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale inferiore a 1.000 euro)	→	Libera (anche cartacea)
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→	F24Web o Entratel o <i>Fisconline</i> o <i>Home banking</i> (convenzionati)

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto INPS, l'art. 116 co. 8 lett. a) della L. 388/2000 prevede che si applichi una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, qualora:

- la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e, comunque, entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi;
- il versamento dei contributi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa.

In tali casi, pertanto, la sanzione è pari al 7,5%.

La sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

L'art. 116 co. 9 della L. 388/2000 prevede inoltre che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, senza aver provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano gli interessi di mora di cui all'art. 30 del DPR 602/73.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 62/2023

PAGINA

6/7

A decorrere dal 1.7.2019, tali interessi di mora sono determinati nella misura del 2,68% in ragione annuale (provv. Direttoriale Agenzia delle Entrate del 23 maggio 2019).

Si ricorda che le precedenti misure degli interessi di mora erano stabilite:

- al 3,01% annuo (provv. Direttoriale Agenzia delle Entrate 10.5.2018 n. 95624) dal 15.5.2018 al 30.6.2019;
- al 3,50% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.4.2017 n. 66826), dal 15.5.2017 al 14.5.2018;
- al 4,13% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 27.4.2016 n. 60535), dal 15.5.2016 al 14.5.2017;
- al 4,88% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2015 n. 59743), dal 15.5.2015 fino al 14.5.2016;
- al 5,14% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 10.4.2014 n. 51685), dall'1.5.2014 al 14.5.2015;
- al 5,2233% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.3.2013 n. 27678), dall'1.5.2013 e fino al 30.4.2014;
- al 4,5504% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 17.7.2012 n. 104609), dall'1.10.2012 e fino al 30.4.2013;
- al 5,0243% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 22.6.2011 n. 95314), dall'1.10.2011 e fino al 30.9.2012;
- al 5,7567% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 7.9.2010), dall'1.10.2010 e fino al 30.9.2011;
- al 6,8358% annuo (provv. Agenzia delle Entrate 4.9.2009), dall'1.10.2009 e fino al 30.9.2010;
- all'8,4% annuo (DM 28.7.2000), fino al 30.9.2009.

Si tenga inoltre presente che, in virtù della modifica apportata all'art. 30 del DPR 602/73 dall'art. 7 co. 2-sexies del DL 70/2011, è stato specificato che gli interessi di mora si calcolano sull'importo iscritto a ruolo con l'esclusione delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e agli interessi.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo Studio provvederà a conteggiare l'acconto IVS con il metodo storico, salvo il caso in cui il Cliente intenda richiedere il ricalcolo degli stessi utilizzando il *fac-simile* in allegato alla presente, da inviare allo Studio entro e non oltre il 25 novembre c.a. Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
Dott.ssa Adriana ADRIANI

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 62/2023

PAGINA

7/7

ALLEGATO 1 – RICHIESTA RICALCOLO ACCONTI

Dati del Contribuente

*Spettabile STUDIO ADRIANI
Via della Repubblica Italiana, 110
70032 – BITONTO (BA)*

Oggetto: RICHIESTA DI RICALCOLO 2° ACCONTO DOVUTO PER L'ANNO 2023

Facendo seguito alle comunicazioni dello Studio ed avendo ricevuto comunicazione degli importi dovuti con l'applicazione del metodo "storico" di calcolo, consapevoli delle possibili sanzioni che potrebbero essere irrogate dall'Agenzia delle entrate, con la presente:

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2023 tenendo conto delle seguenti circostanze:*

✍ Drastica riduzione del reddito imponibile;

✍ Drastica riduzione delle imposte dovute per effetto di;

✍ Altro;

☐ *Richiediamo il ricalcolo degli acconti dovuti il prossimo 30 novembre 2023 per mancanza di liquidità, avendo la disponibilità di soli00 euro;*

Restando a disposizione per fornire ogni ulteriore informazione necessaria, porgiamo i migliori saluti.

Data ____/11/2023

Firma _____